



Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

A.C. 977

Dossier n° 18 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
9 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	977
Titolo:	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

Il disegno di legge in esame (A.C. 977) reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, commi 159-171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 1.1 per il sostegno alle persone vulnerabili e Missione, Componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3 per la realizzazione delle case di comunità e la presa in carico della persona per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i "punti unici di accesso" (PUA), di una **valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato"** (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la previsione d'interventi a favore dei *caregiver* familiari.

Viene demandata ai decreti legislativi delegati anche:

- la definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
- la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato che ne ha concluso l'esame con alcune modifiche lo scorso 8 marzo.

Qui di seguito si fornirà una **descrizione sintetica del contenuto del testo**.

Il disegno di legge è composto da **9 articoli**:

- **l'articolo 1** reca le **definizioni**, delineando in tal senso l'ambito di intervento del disegno di legge di delega;

- **l'articolo 2** definisce oggetto, **principi e criteri direttivi generali** della delega ed istituisce il **Comitato interministeriale per la popolazione anziana**, avente anche compiti di pianificazione; In premessa sottolinea che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, **l'integrazione** e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria - anche in attuazione del PNRR - nonché il

progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8).

- **l'articolo 3 delega** il Governo a adottare **entro il 31 gennaio 2024** uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese **alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità**;

- **la disciplina di delega di cui all'articolo 4** (il quale, così come l'**articolo 5**, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di **riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti**, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione della Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- **l'articolo 5** reca una delega al Governo, da esercitarsi **entro il 31 gennaio 2024**, in materia di **politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine** per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una **prestazione universale, graduata** secondo lo specifico bisogno assistenziale ed **erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona**. Gli aventi titolo all'**indennità di accompagnamento** hanno la **facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione** (in virtù di una modifica approvata al Senato al Governo è demandata la disciplina della reversibilità della scelta), che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano. **Altri ambiti della delega sono costituiti da:** la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari;

- **l'articolo 6** definisce il **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati**: sui decreti deve essere acquisita la **previa intesa** in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi;

- **l'articolo 7** reca la **clausola di salvaguardia** degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

- **l'articolo 8** reca le **disposizioni finanziarie**, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto;

- **l'articolo 9** dispone **sull'entrata in vigore del provvedimento**, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa, dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra ricordato, il disegno di legge in esame reca e disciplina alcune **deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente.

La materia trattata può pertanto ricondursi all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di **potestà legislativa esclusiva** dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di **potestà legislativa concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione e alla materia dell'assistenza di **competenza residuale regionale** ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene poi all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA, articolo 2, comma 3, lettera a), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, ed alla disciplina delle sue funzioni, viene anche in rilievo l'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di **competenza legislativa esclusiva** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- **articolo 2, comma 3, lettera a)**, che prevede la previa **intesa** della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione (triennale) e aggiornamento (annuale) dei piani di competenza del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- **articolo 4, comma 2, lettera r)**, che prevede la previa **intesa** della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di aggiornamento e semplificazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui **all'art. 118 Cost.** (che prevede, al primo comma, che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitarie e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare;
- **articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2)**, che prevede **l'accordo** in sede di Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione delle linee guida nazionali che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite;
- **articolo 6, comma 1**, che prevede la previa **intesa** della Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, e 5 del provvedimento in esame.

Cost018	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale